

M



27574/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere -
Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -
Dott. ANNA MOSCARINI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud. 25/05/2022 -
CC

R.G.N. 4896/2021
con 27574
Rep.

C v t CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. R.G. 4896-2021 proposto da:

(omissis) , domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente-

nonchè contro

(omissis) SPA, (omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 533/2020 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,
depositata il 21/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONIETTA SCRIMA.

SA

FATTI DI CAUSA

5478
22

Nel 2005, (omissis) convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Nocera Terinese, la (omissis) S.p.a. e (omissis) per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni da lesioni personali verificatesi a seguito del sinistro avvenuto in data (omissis) .

Parte attrice espose che, mentre si trovava, in qualità di terza persona trasportata, sulla moto Suzuki Sv 650 tg. (omissis) di proprietà e condotta dal (omissis), questi, a causa dell'asfalto bagnato per l'ordinaria pulizia stradale, aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto rovinosamente a terra con lei, che aveva riportato lesioni personali al ginocchio sinistro.

Con sentenza n. 356 del 28 agosto 2007, il Giudice adito ritenne provata la dinamica del sinistro e la domanda attorea e liquidò i danni subiti in euro 4.114,25, di cui euro 1.364,81 per IP 2%, euro 600,00 per i 15 giorni ITA, euro 600,00 per 30 giorni ITP al 50%, euro 600,00 per i 60 giorni ITP al 25% ed euro 949,44 per danno morale al 30%.

Avverso tale sentenza la (omissis) propose appello lamentando l'omessa liquidazione, da parte del primo Giudice, delle spese mediche da lei sostenute e chiedendo, quindi, la condanna degli appellati, in solido, al pagamento di euro 933,87, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno dell'evento, con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio.

Si costituì la (omissis) S.p.a., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, asserendo che correttamente il Giudice di pace non avesse liquidato le predette spese mediche, in quanto il CTU aveva riscontrato che non tutte le lesioni lamentate dall'attrice fossero riconducibili al sinistro stradale oggetto di causa.

Con sentenza n. 533 del 2020, pubblicata il 21.09.20, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarò improcedibile l'appello per mancato



deposito, da parte appellante, dell'originale dell'atto di appello ex art. 165 c.p.c., essendo stato tale atto depositato solo in data 6.10.08, nonostante, secondo il Tribunale, il termine ultimo (10 gg dall'ultima delle notifiche) fosse scaduto il 18.04.08; condannò altresì l'appellante alle spese in favore della parte appellata.

Avverso la sentenza di secondo grado (omissis) ha proposto ricorso per la cassazione sulla base di un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

Con O.I. n. 10060/22, depositata il 29 marzo 2022, questa Corte, rilevato che l'originale del ricorso, anche come da ultimo notificato, risultava depositato solo telematicamente e l'esame dell'originale di tale atto risultava necessario ai fini del decidere, ha ordinato alla parte ricorrente di depositare l'originale del ricorso così come anche da ultimo notificato alle controparti.

Parte ricorrente ha tempestivamente adempiuto a tale ordine in data 11.04.22.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto rilevata la ritualità della notifica e la tempestività del ricorso all'esame relativo a causa inscindibile (Cass. 7/07/2021, n. 19379).

2. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 165, 348 e 350 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, deducendo un contrasto tra la sentenza impugnata e la giurisprudenza di legittimità.

Rappresenta la (omissis) che l'iscrizione della causa a ruolo in appello è avvenuta con velina, non essendo all'epoca ancora in possesso dell'originale dell'atto di citazione notificato, in quanto non



ancora restituito, e di aver poi depositato tale originale alla prima udienza di comparizione (*recte* di trattazione in appello) del 6 ottobre 2008.

Assume la ricorrente che, dopo una costituzione tempestiva ma carente sotto il profilo formale, l'appellante possa compiere, di sua iniziativa, le attività necessarie per l'integrazione successiva fino all'udienza di cui all'art. 350, secondo comma, c.p.c., come avvenuto nel caso in esame, e, a supporto di questa sua tesi, invoca la sentenza 5/08/16, n. 16598 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'art. 348, primo comma, c.p.c., nel comminare l'improcedibilità dell'appello per mancata costituzione nei termini dell'appellante *«dev'essere inteso nel senso che tale sanzione riguarda la mancata costituzione nei termini indicati dall'art. 165 c.p.c., oppure una costituzione avvenuta al di là di essi e non una costituzione avvenuta nell'osservanza di tali termini, ma senza il rispetto delle forme con cui doveva avvenire ai sensi dello stesso art. 165. Ne deriva che la costituzione dell'appellante nel termine senza il deposito dell'originale della citazione e, come nella specie, con una c.d. velina, non determina di per sé l'improcedibilità dell'appello»*.

1.1. Il motivo è fondato, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza richiamata dalla stessa ricorrente.

Con tale arresto le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, secondo comma, c.p.c., mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante; ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità



della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184-*bis* c.p.c, *ratione temporis* applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello.

Nella specie il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice d'appello, avrebbe dovuto, ex art. 350, secondo comma, c.p.c., verificare la regolare costituzione dell'appellante nella prima udienza di trattazione, procedendo necessariamente d'ufficio a tale controllo ai fini dell'ordinato svolgimento della successiva attività processuale. Il giudice d'appello era, quindi, tenuto a verificare non solo la costituzione, la quale era manifestamente viziata per inosservanza della forma prescritta (mancando il deposito dell'originale dell'atto di citazione), ma anche le successive attività poste in essere dall'appellante per porre rimedio a tale vizio.

Poiché dalla stessa sentenza impugnata in questa sede (v. p. 3 e 4) risulta che l'originale dell'atto di appello è stato depositato in data 6.10.2008 (entro l'udienza di trattazione), ne consegue che il Giudice di merito ha erroneamente dichiarato improcedibile l'appello, così violando le norme che disciplinano la costituzione dell'appellante.

2. Il ricorso è, quindi, fondato e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Lame in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

3. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.



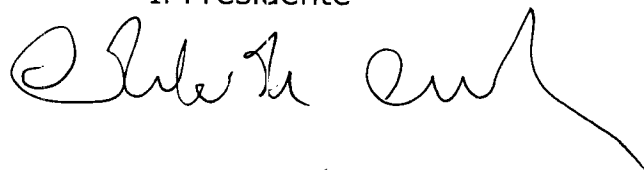
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Lamezia Terme, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2022.

A

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del

21 SET. 2022



Il Funzionario Giudiziario



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

